

del 4 per cento;

d) la rinuncia, da parte dell'Istituto, alle somme maturate a favore dell'Istituto stesso, dall'inizio della mora al giorno della sistemazione, a solo titolo di interessi di mora (circa L. 1.366.838,) od, in via subordinata, la concessione al Consorzio stesso di una moratoria per tali somme, che verrebbero pagate (possibilmente solo in parte) con il ricavato dell'ulteriore contributo straordinario che, secondo quanto comunica il Consorzio, sarà liquidato dallo Stato.

Non appare possibile l'accoglimento delle proposte nei termini suddetti, che importerebbero per l'Istituto una perdita grave; forse potrebbe essere concesso al Consorzio una moratoria per il debito costituito dalle rate di ammortamento scadute e non pagate, e relativi interessi di mora, oppure di cumulare tale debito al residuo capitale, risultante dopo la cessione del contributo e consentire l'ammortamento del complessivo debito, così formato, nel maggior numero di anni ed a quel minor saggio d'interesse che il Consiglio crederà di stabilire.